

Sent. n. 26/2026 pubbl. il 17/04/2026

Cron. n. : 960/2026

Rep. n. 26/2026 del 17/04/2026

Sent. n. 26/2026 pubbl. il 17/04/2026

N. 16/2026 LIQUID. GIUD. CELL

N. R.G. 23-1/2026 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Paola Di Francesco	Presidente
dott. Rosario Federico	Giudice
dott.ssa Pia Todisco	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza r.g.n. 23-1/2026 da:

DANIELLI CLELIA (C.F. DNLCLL62E41G914E) e **SCARMONCIN ALESSANDRA** (C.F. SCRLSN75S53A059B) rappresentate e difese dagli avv.ti Maria Enrica De Salvo e Laura Ferrara ed elettivamente domiciliate presso il domicilio digitale del difensore Maria Enrica De Salvo

- Ricorrenti

nei confronti di

MODA ITALIANA S.R.L. (C.F. 01604920296) con sede legale in San Martino di Venezze (Ro), Località Penisola n. 865/bis.

- Resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE



Sent. n. 26/2026 pubbl. il 17/04/2026

Cron. n. : 960/2026

Rep. n. 26/2026 del 17/04/2026

Sent. n. 26/2026 pubbl. il 17/04/2026

Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 24.2.2026 da Danielli Clelia e Scarmoncin Alessandra nei confronti di Moda Italiana s.r.l., con sede legale in San Martino di Venezze (Ro), Località Penisola n. 865/bis
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, avvenuta ex art 40, VII comma, CCII mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestiti dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario generata dal portale e accessibile al destinatario;
rilevato che la società debitrice non si è costituita in giudizio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla società debitrice ("confezione in serie di abbigliamento esterno")
considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che le creditrici istanti hanno promosso istanza di liquidazione giudiziale nei confronti di Moda Italiana s.r.l. deducendo:
i. Danielli Clelia un credito pari ad euro 4.050,20 a titolo di saldo competenze fine rapporto e trattamento di fine rapporto;
ii. Scarmoncin Alessandra un credito pari ad euro 2.109,39 a titolo di saldo competenze fine rapporto e trattamento di fine rapporto;
rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione e dell'INPS pari rispettivamente a circa € 325.103,44 ed euro 238.871,75;
rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato, inoltre, che sussiste il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dagli artt. 2, I comma lett. d), e 121 CCII in quanto



Sent. n. 26/2026 pubbl. il 17/04/2026
Cron. n. : 960/2026
Rep. n. 26/2026 del 17/04/2026
Sent. n. 26/2026 pubbl. il 17/04/2026

dalle dichiarazioni fiscali risultano componenti positivi pari ad euro 789.831,00 per l'anno 2023 e pari ad euro 914.091,00 per l'anno 2024;

ritenuto che Moda Italiana s.r.l. versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi:

- l'inadempimento nei confronti delle ricorrenti e la sussistenza di ingenti debiti fiscali e contributivi;
 - la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo inoltrata alla ricorrente Scarmoncin Alessandra, in cui Moda Italiana s.r.l. prospetta la cessazione dell'attività d'impresa (*"con la presente siamo spiacenti di doverLe comunicare il Suo licenziamento per cessazione attività aziendale"*: cfr. doc.4 delle ricorrenti);
- ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

P.Q.M.

Dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **MODA ITALIANA S.R.L.** (C.F. 01604920296) con sede legale in San Martino di Venezze (Ro), Località Penisola n. 865/bis.;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Pia Todisco

nomina

Curatore il dott. Pavanello Andrea, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative



Sent. n. 26/2026 pubbl. il 17/04/2026

Cron. n. : 960/2026

Rep. n. 26/2026 del 17/04/2026

Sent. n. 26/2026 pubbl. il 17/04/2026

adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

avverte

il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI.

ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI

stabilisce

la data del 29.7.2026 alle ore 12.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



Sent. n. 26/2026 pubbl. il 17/04/2026

Cron. n. : 960/2026

Rep. n. 26/2026 del 17/04/2026

Sent. n. 26/2026 pubbl. il 17/04/2026

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice; 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 8.4.2026

Il Giudice rel estensore

Pia Todisco

Il Presidente

Paola Di Francesco



